

Articolo 26

## Lavoro straordinari

### Situazioni eccezionali

(art. 12 cpv. 2 e 26 cpv. 1 LL)

<sup>1</sup> Il lavoro straordinario può essere svolto anche di notte o la domenica ed eccedere la durata autorizzata del lavoro giornaliero quando si tratta di attività temporanee effettuate in casi di necessità indipendenti dalla volontà delle persone coinvolte e alle cui conseguenze non è possibile far fronte con altre soluzioni accettabili, in particolare se:

- a. i risultati del lavoro sono minacciati e vi è il rischio di un danno sproporzionato;
- b. sono necessari servizi di picchetto per prevenire o eliminare danni;
- c. a causa di guasti gravi o danni subiti occorre riparare macchine da lavoro, attrezzi, dispositivi di trasporto e veicoli indispensabili per il funzionamento dell'azienda;
- d. occorre prevenire o eliminare disfunzioni d'esercizio provocate direttamente da un caso di forza maggiore
- e. occorre prevenire o eliminare perturbazioni concernenti l'approvvigionamento con energia e acqua, nonché la circolazione con trasporti pubblici e privati;
- f. occorre prevenire le avarie di beni, in particolare di materie prime o di derrate alimentari, che non possono essere altrimenti impediti, senza che tuttavia si persegua lo scopo di aumentare la produzione;
- g. si devono svolgere attività indifferibili a tutela della vita e della salute delle persone e degli animali e per la prevenzione di danni all'ambiente.

<sup>2</sup> Il lavoro straordinario svolto oltre la durata legale del lavoro giornaliero deve essere compensato entro sei settimane mediante congedo della stessa durata. È fatto salvo l'articolo 20 capoverso 3 della legge.

## Premessa

Il presente articolo concretizza le situazioni eccezionali e mostra in quale misura e a quali condizioni è possibile derogare alle limitazioni previste dall'articolo 25 OLL 1 concernente il lavoro straordinario regolamentare.

## Capoverso 1

Sono considerate situazioni eccezionali i casi di necessità che si verificano indipendentemente dalla volontà delle persone coinvolte. Alle lettere a fino a g del presente articolo sono elencati alcuni esempi di tali casi di necessità. Anche se non si tratta di un elenco esaustivo, esso costituisce nondimeno

un modello di riferimento a cui altre situazioni devono poter essere comparate nel loro genere e nella loro portata. In linea di principio, questo articolo va applicato in modo restrittivo.

Al fine di fronteggiare i casi di necessità è infatti possibile ricorrere al lavoro straordinario anche oltre la durata autorizzata del lavoro giornaliero nonché durante la notte e di domenica, a condizione però che non esista alcuna altra soluzione accettabile per rimediare.

È per contro vietato ricorrere al lavoro straordinario riservato alle situazioni eccezionali quando si tratta di effettuare interventi particolari prevedibili che possono essere adempiuti in altro modo. Non è inoltre considerato lavoro straordinario riservato alle situazioni eccezionali l'attività esercitata da un

lavoratore nell'ambito di un programma di lavoro regolamentato che consiste, esclusivamente o prevalentemente, nel risolvere situazioni di necessità, quali ad esempio il servizio guasti di un fornitore di servizi, il servizio di manutenzione nelle grandi aziende, ecc.

Le descrizioni delle fattispecie alle lettere a fino a g non necessitano di commenti. Soltanto la lettera f richiede alcune precisazioni. È infatti possibile ricorrere al lavoro straordinario riservato alle situazioni di necessità:

- se si accumula in modo imprevisto una quantità di beni superiore alla media che devono essere lavorati entro un determinato periodo di tempo,
- se la capacità di lavorazione prevista non ha potuto essere sfruttata completamente a causa di un'interruzione della produzione, di un trasporto ritardato, ecc.
- e se l'interruzione del processo di produzione provocherebbe un deperimento dei beni da lavorare.

È tuttavia imperativo ricorrere a una soluzione diversa da quella riservata alle situazioni eccezionali nei casi in cui è necessario aumentare la capacità di lavorazione in quanto le giacenze dei beni da lavorare superano la capacità usuale o il periodo previsto per la lavorazione. Si tratta infatti chiaramente di un provvedimento per aumentare la produzione e non di una situazione eccezionale.

## Capoverso 2

Il lavoro straordinario che, svolto in situazioni eccezionali, eccede la durata legale del lavoro giornaliero, deve essere compensato entro sei settimane mediante un congedo della stessa durata.

Se, in altre parole, il lavoro e il lavoro straordinario vengono svolti entro i limiti del lavoro diurno e del lavoro serale, la parte del tempo di lavoro usuale e del lavoro straordinario che eccede l'intervallo di tempo di 14 ore deve essere compensata entro un termine di sei settimane. Se una parte del lavoro usuale o del lavoro straordinario è effettuata di notte, la parte di lavoro che supera nove ore va compensata. Se il lavoro straordinario viene svolto di domenica, la compensazione deve avvenire entro due settimane (fanno stato le disposizioni dell'art. 20 cpv. 2 LL). Nel caso in cui il lavoro straordinario sia prestato durante la semigiornata libera settimanale, esso deve essere compensato nell'arco di quattro settimane (art. 21 LL). La parte rimanente del lavoro straordinario riservato alle situazioni eccezionali può essere compensata o retribuita come il normale lavoro straordinario.

Occorre inoltre osservare che il lavoro straordinario complessivo effettuato in situazioni eccezionali deve essere computato sul contingente normale del lavoro straordinario stabilito per ogni anno e per ogni singolo lavoratore.